

**REGOLAMENTO (CE) N. 1660/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2003**

**che modifica il capitolato d'oneri di una denominazione figurante nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/96 (Ossau-Iraty)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità francesi hanno chiesto di modificare il metodo di ottenimento e il requisito nazionale per la denominazione «Ossau-Iraty», registrata come indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1571/2003 ⁽⁴⁾.
- (2) Dopo esame di questa richiesta di modifica, si è concluso che le modifiche non sono minori.

- (3) Ai sensi della procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non trattandosi di modifiche minori, si applica, mutatis mutandis, la procedura prevista all'articolo 6.
- (4) Le modifiche di cui sopra sono state ritenute conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. In seguito alla pubblicazione di dette modifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁵⁾, nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell'articolo 7 del succitato regolamento, è stata inoltrata alla Commissione.
- (5) Dette modifiche devono essere pertanto essere registrate e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche di cui all'allegato del presente regolamento sono registrate e pubblicate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 6.9.2003, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU C 252 del 12.9.2001, pag. 16 (Ossau-Iraty).

ALLEGATO

FRANCIA

Ossau-Iraty

Metodo di ottenimento

Le razze ovine autorizzate sono precisate: basco-béarnaise o Manech tête noire o Manech tête rousse (**invece di:** «razze tradizionali»).

Requisito nazionale:

anziché: «Decreto del 29 dicembre 1986»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Ossau Iraty"».
